

M 10.1 - DOMANDA DI INSERIMENTO nell'elenco di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori da parte di Roma Metropolitane

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – "Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati"**

Roma Metropolitane S.r.l., con sede in Roma, Via Tuscolana n. 171, in relazione ai dati personali relativi alle persone fisiche (di seguito, Dati) forniti con la compilazione e l'invio volontari del presente Modulo rende ai Soggetti interessati la seguente informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR, di seguito Regolamento).

Titolare del trattamento e dati di contatto

Titolare del trattamento:

Roma Metropolitane srl
Via Tuscolana 171 – 00182 Roma
tel 06454640100 / fax 06454640111
protocollo@pec.romametropolitane.it

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO):

Dott.ssa Costanza De Palma
rpd@romametropolitane.it

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei Dati è improntato sui principi di correttezza e liceità nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento. Il trattamento dei Dati, con le basi giuridiche di cui al medesimo art. 6, comma 1, lettere a) e b), è effettuato per le seguenti finalità:

- a) gestione delle informazioni anagrafiche, commerciali, finanziarie e tecnico - organizzative per la valutazione del Soggetto richiedente e procedere eventualmente al suo inserimento nell'Elenco Potenziali Fornitori di Roma Metropolitane S.r.l.;
- b) adempimento a obblighi pre-contrattuali, contrattuali e/o di legge;
- c) scelta del Fornitore e invio specifiche richieste d'offerta;
- d) Controllo Qualità: controllo sull'affidabilità dei Fornitori;
- e) adempimento agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.



Modalità di trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto impedirà l'inserimento nell'Albo.

Il trattamento dei Dati è realizzato da personale interno autorizzato alla verifica e valutazione delle informazioni contenute nella richiesta di inserimento, all'acquisizione di beni e delle prestazioni di servizi, alla stipulazione dei contratti, con le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico;
- organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali;
- creazione di profili relativi ai Fornitori.

I Dati saranno conservati su carta e/o elettronicamente per il tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione definiti nell'art. 5.1, lettere c) ed e) del Regolamento. I Dati saranno custoditi per conformarsi agli obblighi di legge e perseguire le finalità sopra indicate, in conformità coi principi di necessità, minimizzazione e adeguatezza.

Destinatari dei dati, forme di comunicazione e / o diffusione dei dati

Qualora ciò sia strumentale e/o indispensabile al perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati potranno essere comunicati a clienti eventuali di Roma Metropolitane S.r.l., nonché ad enti pubblici, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

I dati non saranno diffusi ma parte di essi potranno essere pubblicati sul sito web di Roma Metropolitane srl, in adempimento alla normativa in materia di trasparenza amministrativa. Non è previsto trasferimento di Dati all'estero.

Diritti dell'interessato

Agli interessati è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento, tra i quali quello di chiedere al Titolare l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei predetti dati, la limitazione del trattamento degli stessi oltreché il diritto di opporsi al loro trattamento, rivolgendosi agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia stato effettuato in violazione delle previsioni recate dal Regolamento e della normativa nazionale vigente - e fermo restando il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative - gli interessati potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza di tale Autorità.



(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____,
residente a _____ (_____) in
_____ n. _____, rappresentante legale
di _____ (nel caso di persone giuridiche),
giusta _____
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del d.P.R.
445/2000 s.m.i., nonché dal codice penale in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, rende le seguenti informazioni:

Tipologia di fornitore:

- Fornitore italiano con Ritenuta d'Acconto (valorizzare i campi relativi alla R.A.)
- Fornitore italiano senza Ritenuta d'Acconto
- Fornitore estero (valorizzare i campi relativi ai pagamenti esteri)
- Fornitore infragruppo

Nome	Denominazione sociale	
	Nome Referente	
Indirizzo o sede legale	Via	
	N. civico	
	CAP	
	Città	
	Nazione	
	Sede amministrativa	
Recapiti	Telefono	
	Fax	
	E-mail	
	PEC	
Natura giuridica*	<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input type="checkbox"/> Persona giuridica
Se persona fisica:	Luogo di nascita	
	Data di nascita	
	Titolo professionale	
	Iscrizione albo professionale e data	
	Codice fiscale	
	Partita IVA	

	Iscrizione a casse di previdenza	Ente	aliquota %
	Iscrizione gestione separata INPS professionisti con P. IVA	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	aliquota %
	Iscrizione gestione separata INPS CO.CO.PRO.	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	aliquota %
Dipendente della PA:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> ** sì, ma esonerato da autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 6 del d.lgs. 165/01 s.m.i..	
	Ente di dipendenza		
	Via		
	N. civico		
	CAP		
	Città		
Se persona giuridica:	Codice Fiscale		
	Partita IVA CEE		
	Iscrizione alla CCIAA (Numero e data)		
	Oggetto Sociale		
	Eventuali imprese collegate, controllate o controllanti operanti nel medesimo settore		

* Le associazioni di professionisti sono equiparate alle persone giuridiche. Pertanto i dati da inserire nel relativo campo andranno riferiti alla associazione e non alle persone fisiche che la compongono.

**I campi indicanti l'ente di appartenenza devono essere compilati anche nel caso in cui sia stata barrata la casella relativa all'esonero dalla autorizzazione ex art. 53, comma 6 del d.lgs. 165/01 s.m.i..

Dichiara altresì:

(in caso di persone fisiche, compilare solo i campi non riferiti strettamente a persone giuridiche)

1. l'insussistenza di impedimenti di alcun genere alla partecipazione alle gare di appalto ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
2. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e carica sociale):

che titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, institori, procuratori (con ampi poteri) sono le seguenti persone (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e carica sociale*):

che soci, sono le seguenti persone (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e quota detenuta*):

-
-
3. che non sussistono sanzioni interdittive di cui al d.lgs. n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 4. di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e che tale regolarità può essere certificata dal competente Ufficio provinciale di _____;
 5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e tasse e a tal fine dichiara che l'Agenzia delle Entrate competente è la seguente: _____;
 6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui è stabilita. A tal fine dichiara che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti:
 - INPS matricola n. _____ sede _____;
 - INAIL codice ditta n. _____ sede _____;
 - Cassa Edile (eventuale) codice ditta n. _____ sede _____;
 7. che il Contratto collettivo (C.C.N.L.) applicato è il _____;
 8. che non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (comportamenti discriminatori per motivi razziali ovvero nell'accesso al lavoro, violazione nell'applicazione dei contratti collettivi, ecc.);
 9. che l'impresa
 - non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001;
 - ha già adottato il modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001 e fa presente che
-

10. che il sottoscritto, l'impresa e le persone indicate al punto 2, nei 365 giorni antecedenti la presente dichiarazione

- non hanno effettuato finanziamenti di alcun genere a partiti o esponenti politici ovvero a fondazioni, associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati ai primi;
- hanno finanziato

11. di essere consapevole che Roma Metropolitane potrà verificare quanto sopra dichiarato e, quindi, in caso di dichiarazione non veritiere, procedere immediatamente alla cancellazione dall'elenco, dandone formale comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti (ora ANAC) e all'Autorità giudiziaria per l'avvio dell'azione penale nei confronti del sottoscritto, secondo la normativa vigente;

12. di essere a conoscenza dell'obbligo di produrre tutti i certificati richiesti da Roma Metropolitane al fine di comprovare le situazioni di cui sopra;

13. di avere preso piena e integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente il Protocollo di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati allegato alla presente dichiarazione e di impegnarsi al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi contenute;

14. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.), impegnandosi, altresì a informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall'Autorità giudiziaria, l'Ente appaltante e la Prefettura competente.

15. di impegnarsi a rispettare, per le lavorazioni/servizi/forniture oggetto della richiesta di inserimento, la normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e che gli eventuali prodotti forniti o impiegati nel corso delle attività che eventualmente saranno oggetto di svolgimento presso gli uffici di Roma Metropolitane siano anche essi rispondenti a quanto previsto dalla suddetta normativa.

Pertanto, chiede

che sia valutata la presente candidatura ad essere inseriti nell'elenco dei potenziali fornitori di Roma Metropolitane, al fine di essere eventualmente invitati alla partecipazione a procedure di gare informali o sondaggi e selezionati per richieste di preventivo per l'affidamento di lavori/servizi/forniture relative alla/e categoria/e di seguito elencata/e¹:

¹ Scegliere tra le categorie elencate nell'avviso pubblico

Dichiara di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo Roma Metropolitane ad invitare l'impresa inserita in elenco alle procedure che saranno indette.

Si impegna a comunicare a Roma Metropolitane eventuali variazioni relative alle informazioni sopra riportate.

Agli stessi fini allega la presente documentazione:

I in caso di servizi e forniture:

- per le persone giuridiche:
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'elenco dei principali servizi o forniture eseguiti nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, in relazione alla/e categoria/e nella/e quale/i si richiede l'inserimento, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari di tali servizi o forniture;
 - informazioni in merito all'organizzazione del fornitore (elenco delle dotazioni, n. personale, eventuali certificazioni acquisite relative a sistemi di gestione attivi e conformi a standard normativi di riferimento quali ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ecc.);
- per le persone fisiche, curriculum professionale aggiornato, in formato europeo;

II in caso di lavori, l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

Qualora l'operatore economico non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, potrà essere inserito nell'elenco ai fini dell'affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro presentando una dichiarazione sostitutiva attestante quanto segue:

- elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione in relazione alla/e categoria/e di lavori nella/e quale/i si richiede l'inserimento, con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari dei lavori medesimi;
- elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta;
- il possesso, in relazione alla/e categoria/e nella/e quale/i si richiede l'iscrizione, del requisito relativo al costo complessivo sostenuto nel quinquennio per il personale dipendente previsto dall'art 90, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..



III certificato C.C.I.A.A. o visura camerale in corso di validità di data non anteriore a 6 mesi (se il potenziale fornitore è una persona giuridica);

IV copia documento di identità in corso di validità del dichiarante;

_____, li _____

.....
(firma soggetto richiedente – se persona
giuridica, timbro Società e firma Legale
Rappresentante)

PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

È, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"*. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici¹.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

¹ A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*).

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali *"sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro"*. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"*; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità *"l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara"* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066).

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto stesso, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Patto;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l'esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi;

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata².

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

² L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.